



Trasmessa solo via pec

Palermo, 10 novembre 2023

Al Presidente della Regione Siciliana

All'Assessore Regionale Territorio Ambiente

Al Sindaco del Comune di Petralia Sottana

All'Assessorato Regionale Territorio Ambiente
Dipartimento Regionale Ambiente

- Dirigente Generale
- Servizio 2 - vigilanza enti parco
- Servizio 3 - aree naturali protette

All'Assessorato Regionale Beni Culturali e Ambientali
Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e della I.S.

Alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Palermo

Al Ministero della Cultura - Direzione Generale Paesaggio

All'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
D.R.U. - Servizio 5 Vigilanza urbanistica

Al Direttore dell' Ente Parco delle Madonie

All'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Palermo

Al Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale

Al Procuratore della Repubblica di Termini Imerese

Al Centro Anticrimine Natura PA- Carabinieri Tutela Forestale

Al Distaccamento Forestale di Petralia Sottana

Oggetto: Osservatorio astronomico su Monte Mufara - Madonie (Petralia Sottana).

Area sottoposta a vincolo di notevole interesse pubblico con D.A. 2272 del 17/5/1989 non derogato dall'articolo 9 del D.L. 104/2023 convertito con L. 136/2023.

Assenza del D.A. Territorio Ambiente di autorizzazione, formazione del silenzio-diniego sul n.o. dell'Ente Parco delle Madonie.

Assenza dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e violazione del comma 1 lett. c) dell'articolo 157 del D. Lgs. 42/2004.

Diffida a proseguire l'iter e iniziare i lavori.

Assenza di valutazione di incidenza congiunta e dell' autorizzazione paesaggistica per il progetto della strada di accesso alla Mufara.

Richiesta di intervento a tutela delle aree sottoposte a pubblica tutela naturalistica e paesaggistica.

Le scriventi Associazioni Ambientaliste Club Alpino Italiano, GRE, Italia Nostra, Legambiente Sicilia, LIPU, Rangers d'Italia sez. Sicilia e WWF, facendo seguito alle precedenti segnalazioni ed in ultimo agli esposti dell'11 marzo 2023, del 3 giugno 2023 e del 3 luglio 2023 di analogo oggetto,

in relazione a notizie stampe sulla definitiva approvazione del progetto dell'Osservatorio sulla Mufara - Parco delle Madonie e sulla deroga ai vincoli di tutela gravanti sull'area;

rilevato che il tanto sbandierato articolo 9 del D.L. 104/2023 convertito con L. 136/2023 non ha un effetto diretto ed immediato sul progetto in esame,

presentano i seguenti ulteriori elementi conoscitivi e diffidano dal proseguire ulteriormente in procedure non conformi a legge, invitando ancora una volta a trovare soluzioni alternative.

Come già evidenziato in precedenza, con provvedimento prot. n. 0015350 del 9 agosto 2022 (già trasmesso in precedenza), la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Palermo ha dichiarato la non autorizzabilità del progetto per i plurimi vincoli di tutela gravanti sull'area ancor prima dell'istituzione del Parco delle Madonie (**All. 1**) e sul progetto in esame si è consolidato da tempo il silenzio-diniego sul nulla osta dell'Ente Parco delle Madonie formatosi ai sensi dell'articolo 24 comma 4 della Legge Regionale n. 14 del 14/8/1988.

Nonostante questi chiari ed inequivocabili precedenti, il SUAP MADONIE ASSOCIATO in data 23 maggio 2023 con atto n. 24/2023 (già trasmesso in precedenza) ha chiuso il procedimento di esame del progetto. trasmettendo tutti gli atti all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente per l'acquisizione del Decreto assessoriale di autorizzazione previsto dal D.A. n. 263 del 18/4/1996 (**All. 2**), a tutt'oggi non emanato e che va preceduto dal parere del Consiglio Regionale per la Protezione del Patrimonio Naturale, a tutt'oggi non reso.

La non regolarità della determinazione del SUAP, che non ha neanche convocato la Soprintendenza (disattendendo norme, pareri dell'Avvocatura, atti di indirizzo dei Dipartimenti Regionali Beni Culturali e Ambiente) è stata già segnalata dalle scriventi Associazioni con esposto del 3 giugno 2023, a cui si rinvia, e su cui si ritornerà con separato esposto per il mancato intervento delle Amministrazioni vigilanti sugli atti del SUAP.

Con nota prot. 7183 del 30 giugno 2023, acquisita il 13 luglio 2023 presso il Comune di Petralia Sottana, e successiva alla citata determinazione del SUAP, l'Assessore Regionale Territorio Ambiente ha ribadito che nell'area su cui è previsto il progetto dell'osservatorio astronomico della Mufara esistono vincoli di inedificabilità assoluta che la Regione Siciliana non può certamente derogare e che non consentono la realizzazione dell'opera (**All. 3**).

In precedenza lo stesso Presidente della Regione ha pubblicamente dichiarato che l'osservatorio, ancorché ritenuto di interesse strategico a livello regionale, necessita di un apposito intervento normativo nazionale a maggior ragione dopo l'impugnativa dinnanzi alla Corte Costituzionale deliberata dal Consiglio dei Ministri il 20 aprile 2023 (già trasmesso in precedenza) delle disposizioni derogatorie ai vincoli di tutela paesaggistici e del parco relative al progetto in esame contenute nell'articolo 38 della legge regionale n. 2 del 22 febbraio 2023.

Quello che le Associazioni Ambientaliste sostengono da due anni.

Successivamente è stato emanato l'articolo 9 del Decreto Legge 10 agosto 2023 n. 104 convertito con Legge 9 ottobre 2023 n. 136 (cfr. GURI n. 236 del 9/10/2023 - **All. 4**).

Tale norma prevede la possibilità che progetti di opere e infrastrutture strettamente necessari alla realizzazione di osservatori astronomici riferibili all'Agenzia Spaziale Italiana o all'Agenzia Spaziale Europea possano essere realizzati anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 142, comma 1, lettere

d) , f) e g) , del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché alle ulteriori limitazioni urbanistiche.

Tale D.L. è stato sbandierato come l'intervento normativo che avrebbe approvato il progetto e dato il via ai lavori sulla Mufara.

Non è così sotto diversi profili, infatti l'articolo 9 del citato D.L. 104/2023:

- non fa alcun riferimento specifico al progetto dell'osservatorio della Mufara, che non è citato neanche nei lavori preparatori della Camera (<https://documenti.camera.it/leg19/dossier/Pdf/D23104b.pdf>) e del Senato (https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/dossier/57434_dossier.htm) dove invece si fa riferimento al progetto Einstein Telescope (di seguito ET) per cui l'Italia ha avanzato la propria candidatura offrendosi di ospitare il progetto nella Regione Sardegna;
- prevede (sorvolando in questa sede da ogni considerazione sulla (il)legittimità costituzionale che verrà sollevata dinanzi al Giudice competente) una procedura che è facoltà attivare ("possono") approvando progetti in deroga ad alcuni vincoli (non tutti come di seguito evidenziato);
- non ha preso in esame alcun progetto specifico e benchè mai ha approvato il progetto della Mufara;
- non ha sottratto gli interventi dall'obbligo di acquisire le autorizzazioni delle amministrazioni titolari dei vincoli, ma ha semplicemente previsto la possibilità che tali amministrazioni possano approvare i progetti eventualmente in deroga ad alcuni vincoli e limitatamente alle opere ritenute strettamente necessarie;
- il progetto dell'osservatorio redatto ed esaminato in data antecedente a quella di emanazione del D.L. 104/2023, contiene opere non necessarie per l'attività di ricerca scientifica e per il funzionamento dello stesso;
- la possibilità di deroga riguarda i vincoli urbanistici e soltanto alcuni vincoli posti all'articolo 142 - comma 1 del D.Lgs. 42/2004 ed in particolare:
 - lettera d): le montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare;
 - lettera f): i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
 - lettera g): i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco.

Ma il Monte Mufara non rientra tanto tra quelli tutelati da tali vincoli (lett. d, f, g, art. 142 c. 1 D.Lgs. 42/2004) ed è protetto da una distinta e specifica dichiarazione di notevole interesse pubblico con D.A. n. 2272 del 17/5/1989 (già puntualmente indicato dalla Soprintendenza di Palermo nel citato provvedimento prot. n. 0015350 del 9 agosto 2022 - allegato 1), la cui autonoma e distinta valenza ed efficacia discende dal comma 4 dell'articolo 142 e dal comma 1 lett. c) dell'articolo 157 del D. Lgs. 42/2004 (assimilabile ai vincoli emanati ai sensi dell'articolo 136 del D. Lgs. 42/2004) e non oggetto di alcuna deroga prevista dal citato art. 9 del D. L. 104/2023 e smi.

Tra l'altro è costante, anche sul piano applicativo e giurisprudenziale e riguarda anche tante altre fattispecie, la differenziazione tra i vincoli imposti ope legis su categorie generali di beni ai sensi dell'articolo 142 e quelli invece specifici e puntuali imposti ai sensi dell'articolo 136 del D. Lgs. 42/2004 che individua gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico da assoggettare a tutela paesaggistica con apposito provvedimento amministrativo.

In ultimo è di tutta evidenza che nessun atto/parere/n.o. tra quelli citati dal SUAP è stato adottato successivamente all'emanazione dell'articolo 9 del citato D.L. 104/2023 e quindi non si comprende come possa essere invocato il ricorso alle deroghe previste da una normativa inesistente alla data di definizione del procedimento.

La situazione è aggravata dalla recente notizia diffusa dalla Presidenza della Regione Siciliana (cfr. **AIL 5**) di finanziamento della realizzazione di una strada di accesso alla vetta della Mufara, non prevista dal progetto dell'Osservatorio, e non sottoposta alla valutazione congiunta dell'incidenza ambientale ed alla preventiva autorizzazione paesaggistica.

Tutto ciò premesso e considerato,

preso atto anche della mancata emanazione del citato Decreto di autorizzazione dell'Assessorato Regionale Territorio Ambiente e delle disposizioni di cui all'articolo 9 del D.L. 104/2023,

invitano e diffidano le Amministrazioni in indirizzo, ognuna per la parte di propria competenza, a:

- annullare o comunque dichiarare superati o inefficaci tutti gli atti del procedimento anteriori alla data di emanazione della Legge 136/2023 e tra questi la Determinazione 24/2023 del SUAP;
- rispettare la esclusiva competenza della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali ed il vincolo di cui al citato D.A. 2272/1989 non derogato dal citato articolo 9 del D.L. 104/2023 e s.m.i.;
- compiere tutti gli atti necessari per garantire l'integrità del Monte Mufara dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 e conseguentemente annullare o comunque rendere privi di qualunque efficacia atti/pareri/n.o. comunque intesi in contrasto con il D.A. 2272/1989 e privi dell'autorizzazione della Soprintendenza ed in contrasto con il silenzio-rigetto dell'Ente Parco delle Madonie formatosi ai sensi dell'art. 24 comma 4 della L.R. 14/1988.

Si invita il Comune di Petralia Sottana, cui compete in ogni caso la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia ai sensi del D.P.R. 380/2001 e proprietario delle aree di sedime del previsto Osservatorio, ad assumere le ulteriori determinazioni di propria esclusiva competenza al fine di garantire l'integrità della Mufara e non consentire sui terreni di proprietà l'esecuzione di lavori in contrasto con i vincoli.

Si invitano gli Enti a vario titolo competenti ad assumere ogni necessaria iniziativa per delocalizzare in altra area delle Madonie l'Osservatorio originariamente previsto sulla Mufara.

La presente si trasmette all'Autorità Giudiziaria ed agli organi di P.G. competenti per le valutazioni in ordine al pericolo di distruzione di beni di rilevante interesse ambientale e paesaggistico sottoposti a pubblica tutela.

Con riserva di ulteriori atti a tutela dell'integrità delle aree interessate sottoposte a pubblica tutela.

Allegati n.5.

condiviso e sottoscritto

Francesco Lo Cascio
Presidente Regionale CAI Sicilia
gr.sicilia@pec.cai.it

Mauro Mannino
Presidente Regionale GRE Sicilia
presidenza@gresicilia.it

Ernesta Morabito
Italia Nostra
sicilia@italianostra.org

Vanessa Rosano
Direttrice Regionale Legambiente Sicilia
legambientesicilia@pec.it

Nino Provenza
Delegato Regionale LIPU Sicilia
ninoprovenza@gmail.com

Maurizio Marino
Presidente Rangers d'Italia sez. Sicilia
sicilia@rangersitalia.it

Pietro Ciulla
Delegato Regionale WWF Italia
sicilianordoccidentale@wwf.it

*per attestazione
dell'avvenuta sottoscrizione
da parte di tutti i firmatari*

firma digitale

Francesco Lo Cascio
Presidente Regionale CAI Sicilia



FRANCESCO
LO CASCIO
10.11.2023
15:05:23
GMT+00:00